

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1028 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2020****che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione ⁽²⁾ ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni bovine.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione ⁽³⁾ ha sospeso le domande di aiuto all'ammasso privato per cinque giorni lavorativi.
- (3) È pertanto opportuno porre fine alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande.
- (4) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596.
- (5) Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 è fissato al 17 luglio 2020.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 è abrogato con effetto a decorrere dal 17 luglio 2020.

Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel quadro di tale regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione, del 9 luglio 2020, che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 (GU L 223 del 10.7.2020, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione
A nome della president
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
